



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 38 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

Il giorno **31/05/2022** alle ore **14:45** nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Bertoli Alberto	Consigliere	*	-
Azzimondi Silvia	Consigliere	*	-
Campioni Melissa	Consigliere	*	-
Caciagli Elisa	Consigliere	*	-
Brogioni Sara	Consigliere	*	-
Papa Elisa	Consigliere	*	-
Andreoni Lido	Consigliere	*	-
Bernardini Enrico	Consigliere	*	-
Balestri Viola	Consigliere	*	-
D'Ingeo Enzo	Consigliere	*	-
Bucciantini Francesca	Consigliere	-	*
Gabrielli Sara	Consigliere	*	-
Grassi Roberta	Consigliere	*	-
Nesti Luca	Consigliere	*	-
Poli Samanta	Consigliere	-	*
Fulcheris Federico	Consigliere	-	*

Assiste Il Segretario Dott. Michele D'Avino

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Bertoli, Balestri e Grassi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

I punti n. 3 e n. 4 sono trattati congiuntamente.

Illustra le proposte l'assessore Brogioni.

Intervengono i consiglieri Grassi e Bertoli.

Replica l'assessore Brogioni.

La consigliera Gabrielli dichiara il voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l'art. 1 della Legge 147 /2013, commi dal 639 e seguenti, per la parte non abrogata dal comma 780 dell'art. 1 L. 160/2019, che hanno istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che richiama la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

il regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29 giugno 2021;

il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 di ARERA con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 e in particolare l'art. 28 con cui ha disciplinato la

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendone la validazione dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo rispetto gestore del servizio rifiuti e la successiva approvazione definitiva ad opera della stessa Autorità ARERA;

CONSIDERATO che

ai sensi del comma 683 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, così come modificato dall'art. 41, comma 11, del DL 50/2022, ha stabilito che a decorrere dal'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modifiche dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali;

ai sensi del comma 654 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe devono essere deliberate in maniera da garantire la copertura integrale dei costi evidenziati nel PEF;

ai sensi del riformato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

la legge regionale n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni ivi compresi;

l'art. 42 della citata legge regionale prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della L.R. n. 61/2007, mentre l'art. 38 della stessa legge ne affida l'individuazione al Direttore generale dell'Autorità;

ai sensi della Legge Regionale 69/2011, il Comune di Campiglia Marittima ricade nell'Ambito territoriale ottimale Toscana Sud per il quale è istituita a partire dal 01/01/2012 l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con sede in Via della Pace 37, Loc. Renaccio, Siena;

in data 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud e SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n. 65, Siena, P.IVA 01349420529, è stato stipulato contratto di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, che ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introducendo tra l'altro il comma 15-ter, in base al quale a partire dal 2020, i versamenti della TARI fissati dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati applicando le tariffe dell'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

DATO ATTO:

della proposta di delibera di sostanziale presa d'atto del piano economico finanziario TARI 2022, adottato dall'ATO Toscana Sud nel rispetto del metodo tariffario elaborato dall'ARERA con la delibera 363/2021;

che i maggiori costi sostenuti dal gestore SEI Toscana per gli adempimenti derivanti dall'emergenza sanitaria Covid, quantificati in € 24.736,00, sono stati coperti con determinazione dirigenziale n. 724 del 29/12/2021;

che le tariffe sono calcolate nei modi previsti dalle norme di cui al DPR n.158/1999 utilizzando le categorie contemplate nelle tabelle 3a e 4a allegate al DPR 158/1999 e applicando alle attività non individuate in maniera specifica le tariffe riferite alle categorie omogenee ritenute con analoga capacità di produrre rifiuti;

che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 sulla tariffa deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Livorno ;

CONSIDERATA l'opportunità di mantenere per l'anno 2022 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità sociali, già deliberate negli scorsi anni, da riconoscere

– alle utenze domestiche:

- per motivi di reddito mediante presentazione, entro il 31/12/2022, della certificazione ISEE rilasciata nell'anno di imposta:

-RIDUZIONE DEL 100%

ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;

ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;

-RIDUZIONE DEL 50%

ISEE inferiore a Euro 9.000,00

ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2021 abbia fruito della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;

- per incentivare l'insediamento di residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall'apposita segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo:

-RIDUZIONE DEL 15%

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti, a partire dal 1° gennaio 2022, nel centro abitato di Campiglia Marittima riconosciuta per i primi 3 anni di residenza;

– alle utenze non domestiche:

- per incentivare l'insediamento delle attività commerciali in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nelle seguenti fattispecie:

-RIDUZIONE del 70% per il primo anno di attività e del 50% per l'anno successivo della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2022, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini;

-RIDUZIONE del 50% per l'anno 2022 della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2021, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, che hanno già goduto dell'agevolazione prevista al precedente punto lo scorso anno;

RITENUTO pertanto di approvare la tariffa del servizio di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti solidi urbani come da allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

il Decreto Legislativo 267/2000.

lo Statuto Comunale.

i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 9 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini, Balestri);

Contrari n. 0;

Astenuti n. 5 (Andreoni, D'Ingeo, Gabrielli, Grassi, Nesti);

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2022 come risultanti dall'allegato "A" calcolate ai sensi del DPR n.158/1999 utilizzando le categorie contemplate nelle tabelle 3a e 4a allegate al DPR 158/1999 e applicando alle attività non individuate in

maniera specifica le tariffe riferite alle categorie omogenee ritenute con analoga capacità di produrre rifiuti;

APPLICARE:

le riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 12 e 14 del Regolamento TARI a carattere sociale:

– alle utenze domestiche:

- per motivi di reddito mediante presentazione, entro il 31/12/2022, della certificazione ISEE rilasciata nell'anno di imposta:

-RIDUZIONE DEL 100%

ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;

ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;

-RIDUZIONE DEL 50%

ISEE inferiore a Euro 9.000,00

ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2021 abbia fruito della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;

- per incentivare l'insediamento di residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall'apposita segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo:

-RIDUZIONE DEL 15%

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti, a partire dal 1° gennaio 2022, nel centro abitato di Campiglia Marittima riconosciuta per i primi 3 anni di residenza;

– alle utenze non domestiche:

- per incentivare l'insediamento delle attività commerciali in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nelle seguenti fattispecie:

-RIDUZIONE del 70% per il primo anno di attività e del 50% per l'anno successivo della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2022, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini;

-RIDUZIONE del 50% per l'anno 2022 della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2021, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, che hanno già goduto dell'agevolazione prevista al precedente punto lo scorso anno;

STABILIRE il pagamento della TARI per l'anno 2022 in 4 rate secondo il seguente calendario:

1^ rata 31 LUGLIO;

2^ rata 16 SETTEMBRE;

3^ rata 31 OTTOBRE;

4^ rata 05 DICEMBRE.

INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019.

DARE ATTO che:

le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

Il presente provvedimento e i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente MUNICIPIA e sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con voti espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, con voti favorevoli n. 9 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini, Balestri), contrari n. 0 e astenuti n. 5 (Andreoni, D'Ingeo, Gabrielli, Grassi, Nesti), è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti con un congruo anticipo rispetto alla prima scadenza prevista.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
ALL. A - TARIFFE	ALL. A.pdf	Allegato Parte Integrante	26/05/2022
(29A370C9A6E64A768F6BB3262ED33CB7635DC793CB8D8EE800189D952B5A9B3A)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2022_342.rtf.pdf.p7m	PARERE	27/05/2022
(90DAFCD454029989E05E1D41EA0901C8B5249C31E4722A04F9A911BD1F373225)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2022_342.rtf.pdf.p7m	PARERE	27/05/2022
(50E104F5AB57565ABA9DF2F13C3A3E8EA0A3CDD5D0B10D51A3A65B3B9D899EB3)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

il Sindaco **Dott.ssa Alberta
Ticciati**

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario **Dott. Michele D'Avino**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

TARIFE TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE

cat	Descrizione	QF € /mq	QV € /mq	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,35	€ 1,89	€ 2,25
1A	locali degli Enti pubblici	€ 0,35	€ 1,89	€ 2,25
2	Cinematografi e teatri	€ 0,37	€ 2,42	€ 2,78
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,40	€ 2,58	€ 2,97
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,62	€ 3,01	€ 3,63
4A	aree esterne di parcheggio e fieristiche	€ 0,58	€ 2,10	€ 2,68
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,43	€ 2,91	€ 3,34
7	Alberghi e altre attività ricettive con ristorante	€ 1,22	€ 5,89	€ 7,11
7A	Attività ricettive B&B	€ 0,92	€ 5,26	€ 6,18
8	Alberghi e altre attività ricettive senza ristorante	€ 0,65	€ 4,54	€ 5,20
9	Case di cura e riposo	€ 1,04	€ 5,05	€ 6,09
10	Ospedali	€ 1,04	€ 5,05	€ 6,09
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,69	€ 8,55	€ 10,25
12	Banche ed istituti di credito	€ 1,69	€ 6,73	€ 8,42
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,23	€ 6,73	€ 7,96
13A	Negozi appartenenti alla categoria 13 con superficie di vendita superiore ai 200 Mq dei quali almeno l'80% consiste in mera area espositiva	€ 0,65	€ 4,54	€ 5,20
13B	Negozi appartenenti alla categoria 13 per i quali l'area di vendita a cui ha accesso la clientela è inferiore al 20% della superficie complessiva del singolo locale	€ 0,54	€ 3,79	€ 4,33
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,19	€ 7,03	€ 8,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,99	€ 5,26	€ 6,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,38	€ 8,42	€ 9,80
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,76	€ 4,54	€ 5,31
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,76	€ 4,54	€ 5,31
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,76	€ 4,54	€ 5,31
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,46	€ 2,74	€ 3,20
20A	Attività industriali con capannoni di produzione dotate di appositi locali mensa per i dipendenti.	€ 0,46	€ 2,74	€ 3,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,46	€ 2,74	€ 3,20
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,54	€ 8,42	€ 9,95
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 1,54	€ 8,42	€ 9,95
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,54	€ 8,42	€ 9,95

cat	Descrizione	QF € /mq	QV € /mq	TOTALE
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,22	€ 8,33	€ 9,55
25A	Negozi appartenenti alla categoria 25 per i quali l'area di vendita a cui ha accesso la clientela è inferiore al 20% della superficie complessiva del singolo locale	€ 0,54	€ 3,79	€ 4,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,52	€ 8,42	€ 9,94
26A	Negozi appartenenti alla categoria 26 per i quali l'area di vendita a cui ha accesso la clientela è inferiore al 20% della superficie complessiva del singolo locale	€ 0,54	€ 3,79	€ 4,33
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 1,63	€ 8,21	€ 9,83
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 1,65	€ 9,26	€ 10,91

TARIFFE TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE			
NUCLEO	FISSA		VARIABILE
1	€	0,31	€ 120,41
2	€	0,34	€ 214,05
3	€	0,37	€ 240,81
4	€	0,40	€ 267,56
5	€	0,42	€ 321,07
6	€	0,44	€ 374,58